

Oggetto: selezione pubblica per l'assunzione di un istruttore direttivo contabile categoria D a tempo indeterminato pieno – rettifica ed integrazione del bando di selezione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 01.07.2020, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Personale per il periodo dal 01.07.2020 al 30.09.2020.

Vista la deliberazione della G.C. n. 42 del 01.07.2020, con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, che prevede per il 2020 l'avvio delle procedure per la copertura dei seguenti posti vacanti:

- n. 1 posto di istruttore direttivo contabile cat. D a tempo indeterminato pieno, mediante procedura ordinaria, omettendo il procedimento di mobilità volontaria esterna;
- n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C a tempo indeterminato pieno, mediante procedura ordinaria, omettendo il procedimento di mobilità volontaria esterna;
- n. 1 posto di istruttore di vigilanza- contabile cat. C a tempo indeterminato pieno, mediante procedura ordinaria, omettendo il procedimento di mobilità volontaria esterna.

Visto il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 48 del 24.07.2020 e modificato con deliberazioni n. 63 del 03.09.2020 e n. 65 del 07.09.2020.

Preso atto che le procedure previste dalla legge per la copertura di un posto di lavoro a tempo indeterminato sono, nell'ordine, le seguenti:

- assunzione di personale, di pari categoria e profilo professionale, collocato in posizione di disponibilità;
- svolgimento di procedura di mobilità volontaria esterna;
- scorrimento di graduatoria di selezione pubblica effettuata per la copertura del posto resosi vacante;
- svolgimento di procedura selettiva pubblica.

Considerato che con nota prot. n. 2472 del 19.08.2020 é stata inviata la comunicazione preliminare all'avvio del procedimento per l'assunzione dei predetti n. 3 posti vacanti, prevista dall'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, all'Assessorato Regionale Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, all'Agenzia Regionale del Lavoro e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - Ufficio per l'organizzazione e il lavoro pubblico - Servizio per le assunzioni e la mobilità e che:

- il termine per l'eventuale assegnazione di personale di pari categoria e profilo professionale collocato in disponibilità è scaduto dopo 15 giorni il 03.09.2020 (art. 34-bis, comma 2);
- il termine per l'avvio della procedura di assunzione è scaduto dopo 45 giorni il 03.10.2020 (art. 34-bis, comma 4).

Verificato che il Comune non ha graduatorie in corso di validità di selezioni pubbliche effettuate per la copertura del posto vacante.

Verificato che la Giunta Comunale ha deciso di omettere il procedimento di mobilità volontaria esterna.

Visto l'art. 63, comma 3, del regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che dispone:

“L'assunzione di dipendenti di categoria D avviene mediante selezione pubblica per esami, che consiste nella valutazione di due prove scritte, di cui una teorico-pratica e di una prova orale, della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi informatici, con le procedure di cui agli articoli 64 e seguenti”.

Visto il bando della selezione in oggetto, approvato con la propria determinazione n. 01 del 10.09.2020.

Considerato che il predetto bando di selezione:

- è stato pubblicato per estratto sulla GURI – 4a serie concorsi ed esami n. 79 del 9.10.2020;
- è stato pubblicato in versione integrale all'albo pretorio del Comune, in allegato alla determinazione di approvazione;
- è stato trasmesso ai Comuni della Provincia e ai Comuni capoluogo della Regione, per la pubblicazione sui rispettivi albi pretori.

Preso atto che con la propria determinazione n. 01 del 29.03.2021 è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla selezione e di quelli esclusi.

Verificato di recente che il bando, per errore materiale nella composizione, è stato strutturato per titoli ed esami, anziché per esami, come stabilito dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.

Preso atto che, per eliminare l'errore riscontrato, è necessario provvedere in autotutela nel modo seguente:

- 1) rettificare il bando in conformità al regolamento;
- 2) approvare il bando rettificato con apposita determinazione da pubblicare all'albo pretorio;
- 3) inviare pec di comunicazione ai candidati.

Preso atto che la correzione di un errore materiale riscontrato nel bando di selezione non comporta la necessità di riaprire i termini di invio delle domande di partecipazione al concorso.

Visto altresì, in materia di procedure di concorso, il decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, in vigore dal 01.04.2021, che introduce all'art. 10 (Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici) rilevanti novità in materia di modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- al comma 1 prevede per i concorsi da bandire dopo la cessazione del periodo di emergenza sanitaria nuove modalità obbligatorie (effettuazione di una prova scritta ed una orale, utilizzo di strumenti informatici e digitali, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali);
- al comma 2 prevede per i concorsi da bandire dopo la cessazione del periodo di emergenza sanitaria la facoltà di utilizzo di sedi decentrate per lo svolgimento delle prove;
- al comma 3 prevede per i concorsi già banditi durante il periodo di emergenza sanitaria, qualora non sia stata effettuata alcuna prova, sia modalità obbligatorie (utilizzo di strumenti informatici e digitali), sia modalità facoltative (utilizzo di sedi decentrate per lo svolgimento

delle prove, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali riaprendo i termini di partecipazione, effettuazione di una prova scritta ed una orale);

- al comma 9 prevede lo svolgimento delle prove di concorso in presenza a partire dal 03.05.2021, nel rispetto di un nuovo protocollo sanitario; saranno quindi superate, fra breve, le limitazioni del protocollo sanitario per lo svolgimento dei concorsi pubblici vigente (30 partecipanti per sessione, massimo 2 sessioni al giorno).

Preso atto che:

- le nuove modalità di cui al comma 1, relative ai concorsi da bandire dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria, devono essere recepite nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi del Comune;

- le nuove modalità di cui al comma 3, relative ai concorsi già banditi durante il periodo dell'emergenza sanitaria, non sono di immediata attuazione: l'utilizzo di strumenti informatici e digitali richiede il supporto di un operatore economico specializzato; la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali richiede l'emanazione di direttive specifiche dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ritenute, fra le misure previste dall'art. 10 comma 3 del decreto-legge 41/2021, applicabili alle procedure di concorso già avviate dal Comune, i cui bandi sono stati pubblicati e per le quali non è stata effettuata alcuna attività:

- quella obbligatoria dell'utilizzo di strumenti informatici e digitali, attuabile mediante il supporto di un operatore economico specializzato;

- quella facoltativa di riduzione da due a una delle prove scritte, per adottare la quale non è necessario riaprire i termini.

Preso atto che:

- relativamente all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, mediante il supporto di un operatore economico specializzato, la stessa deve essere applicata a tutte e tre le procedure avviate;

- relativamente alla riduzione da due ad una delle prove scritte, la stessa è applicabile al concorso per istruttore direttivo contabile cat. D, in quanto i bandi di concorso per istruttore amministrativo cat. C e di istruttore di vigilanza – contabile cat. C già prevedono un'unica prova scritta.

Ritenuto peraltro, vista la complessità delle materie oggetto delle prove del concorso per istruttore direttivo contabile cat. D e il fatto che lo stesso riguarda personale di categoria apicale, destinatario potenziale di incarico di posizione organizzativa, di non esercitare l'opzione possibile di riduzione da due ad una delle prove scritte del concorso; e quindi di lasciare invariate le due prove scritte previste dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal bando di selezione pubblicato.

Ritenuto altresì che l'integrazione del bando di selezione relativamente alla previsione delle nuove modalità di svolgimento della selezione stabilite dall'art. 10, comma 3, del D.L. 44/2021, non comporta la riapertura del termine per la presentazione delle domande, come si deduce dalla lettura dello stesso comma 3, che nel secondo periodo fa derivare tale adempimento dalla decisione di introdurre *“la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)”*, cioè *“la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali”*.

Visto in materia di annullamento d'ufficio in autotutela l'art. 21-nonies della legge 241/1990, che dispone:

“Art. 21-nonies - Annullamento d'ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 (silenzio assenso), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 22.04.2021, con cui è stato stabilito di:

- prendere atto della necessità di provvedere alla rettifica in autotutela dei bandi di concorso per la copertura dei tre posti vacanti, programmati con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 01.07.2020, da concorsi per titoli ed esami a concorsi per soli esami;
- dare direttive al Segretario Comunale di rettificare ulteriormente i bandi di concorso per la copertura dei tre posti vacanti, programmati con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 01.07.2020, prevedendo per tutti e tre i concorsi l'utilizzo di strumenti informatici e digitali mediante il supporto di un operatore economico specializzato.

Visto il bando di concorso in oggetto, opportunamente rettificato ed integrato per le motivazioni predette.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Di prendere atto che la procedura selettiva pubblica per l'assunzione di un istruttore direttivo contabile categoria D, a tempo indeterminato pieno, erroneamente indetta “per titoli ed esami”, deve essere effettuata “per esami”, come stabilito dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Neoneli, approvato con deliberazione della G.C. n. 48 del 24.07.2020 e modificato con deliberazioni n. 63 del 03.09.2020 e n. 65 del 07.09.2020.

Di rettificare, in autotutela, il bando di selezione approvato con la propria determinazione n. 01 del 10.09.2021, eliminando tutte le parti del bando in cui si prevede la valutazione dei titoli.

Di integrare il bando di selezione con le prescrizioni relative alle modalità di svolgimento delle prove di concorso, che saranno effettuate in parte da remoto con strumenti informatici e digitali (prove scritte) ed in parte in presenza (prove orali), mediante applicazione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il 15.04.2021.

Di approvare l'allegato bando di selezione, rettificato ed integrato per le motivazioni esposte in premessa, disponendone la pubblicazione:

- in versione integrale all'albo pretorio e nella sezione concorsi pubblici della home page;
- l'invio via mail ai candidati ammessi alla selezione.